



Prot. N. ACIU.2012.329

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li 31 luglio 2012

### Via Salandra, 13 – 00187 Roma Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

# All' Organismo Pagatore **AGEA**Sede

### All' A.V.E.P.A.

Via N. Tommaseo, 63-69 35131 PADOVA

### All' A.G.R.E.A.

Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 BOLOGNA

# All' Organismo pagatore della Regione

### Lombardia

P.zza Città di Lombardia, 1 20124 MILANO

### All' **A.R.T.E.A.**

Via San Donato, 42/1 50127 FIRENZE

### All' A.R.P.E.A.

Via Bogino, 23 10123 Torino

## All' **OPPAB**

Via Crispi, 15 39100 Bolzano

### All' APPAG Trento

Via G.B.Trener, 3 38100 Trento

### All' A.R.C.E.A.

Via E Molè 88100 CATANZARO

# Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.

Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA

### Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA

### Al C.A.A. CIA S.r.l.

Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA

# Al CAA Copagri S.r.l.

Via Calabria, 32 00187 ROMA

### Al Coordinamento CAAGCI

Via A.Bargoni, 78 00153 ROMA

### Al Coordinamento CAA AIPO

Via Alberico II, 35 00193 ROMA

#### Al Coordinamento CAALPA

Via L.Serra, 37 00153 Roma

### All' ISMEA

Sede Amministrativa Via Nomentana 183 00161 ROMA

# E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

- Dir.Gen. Sviluppo Rurale
- Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali

## Alla Regione Puglia

Assessorato alle risorse agroalimentari Coordinamento Commissione Politiche agricole Lungomare N. Sauro, 45/47 71100 Bari

OGGETTO: Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni. Precisazioni alla circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 e modifica circolare prot. ACIU.2012.271 del 19 giugno 2012

Con riferimento alla misura di sostegno specifico per le assicurazioni di cui all'art. 68, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 73/3009, pervengono allo scrivente richieste di chiarimenti per quanto riguarda i requisiti per l'accesso ai contributi in questione da parte degli agricoltori e la gestione di tali contributi in rapporto al vigente aiuto di Stato versato agli Enti associativi in forza delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 102/2004.

Con la circolare n. ACIU.2010.202, del 17 marzo 2010, richiamata in oggetto, è stata dettata la disciplina per l'accesso alla misura art. 68 assicurazione ed è stato previsto, al paragrafo 6, l'obbligo del rimborso del premio anticipato dagli Enti associativi, a carico dei produttori che hanno aderito a polizze collettive.

In proposito i Servizi della Commissione europea, con la nota n. ARES 58534 del 3 febbraio 2010, hanno precisato che i produttori interessati alla misura in questione possono stipulare polizze assicurative individuali o aderire a polizze collettive stipulate da associazioni di agricoltori quali, ad esempio, i Consorzi o le Cooperative di difesa.

Proprio in relazione a tale possibilità, si conferma che il premio anticipato dall'Ente di difesa deve essere rimborsato dal produttore secondo le modalità di cui alla circolare prot. n. ACIU.2011.480, del 17 giugno 2011.

Anche per quanto attiene alle modalità per la dimostrazione della corresponsione da parte del produttore al suo Ente associativo dell'importo del premio da quest'ultimo anticipato alla Compagnia assicurativa, trova applicazione quanto stabilito dalla predetta circolare prot. n. ACIU.2011.480, del 17 giugno 2011.

In sede di controllo, tenuto conto di quanto indicato dai Servizi della Commissione europea con la nota sopra richiamata, nonché della necessità di evitare i potenziali errori contabili determinati dalla pluralità di operazioni di versamento tra produttore ed Ente associativo, codesti Organismi pagatori verificheranno che l'importo complessivamente versato dal produttore all'Ente di appartenenza corrisponda almeno alla differenza tra il premio anticipato dall'Ente associativo alla Compagnia assicurativa e quanto dallo stesso Ente ricevuto a titolo di aiuto di Stato recato dal d. lgs. n. 102/2004.

Inoltre, tenuto conto delle richieste pervenute da taluni Enti associativi, il termine del 31 luglio previsto dalla circolare prot. n. ACIU.2012.271 del 19 giugno 2012 entro il quale i produttori che hanno aderito a polizze collettive devono rimborsare ai Consorzi di difesa i premi assicurativi da questi anticipati è prorogato, per il solo anno 2012, al 7 settembre 2012.

Si precisa che detta proroga concerne esclusivamente i rimborsi dei premi relativi alle polizze collettive e richieste ad aiuto nell'ambito del regime di sostegno specifico dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO (F. Martinelli)